

Polis Consulting

la sicurezza al centro del nostro lavoro

INDICE

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Polis Consulting S.r.l.

PARTE GENERALE

1. Il Decreto Legislativo 231/2001	p. 5
1.1 Il regime della responsabilità degli enti	p. 5
1.1.1 Le recenti modifiche	p. 12
1.2 I soggetti responsabili individuati dal <u>d.lgs.</u> 231/2001	p. 14
1.3 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità amministrativa	p. 15
1.4 La tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. <i>Whistleblowing</i>)	p. 17
1.5 Le linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria	p. 18
1.6 La centralità del Codice Etico	p. 18
2. Adozione del modello nella Polis Consulting S.r.l.	p. 19

2.1 Scopo e principi del modello	p. 19
2.2 Descrizione sintetica dell'attività della Polis Consulting S.r.l.	p. 20
2.3 Obiettivi perseguiti dalla società con l'adozione del Modello	p. 22
3. L'attività di <i>risk assessment</i>	p. 23
3.1 Il contesto interno	p. 23
3.2 Il contesto esterno	p. 25
3.3 Esito dell'attività di <i>risk assessment</i>	p. 26
4. L'Organismo di Vigilanza	p. 29
4.1 Requisiti e funzioni dell'OdV	p. 29
4.2 Individuazione e nomina dell'OdV	p. 32
4.3 Cause di ineleggibilità e incompatibilità	p. 33
4.4 Cessazione dall'incarico	p. 33
4.5 Attività di <i>reporting</i> dell'OdV nei confronti del vertice societario	p. 34
4.6 Flussi informativi nei confronti dell'OdV	p. 35
5. L'attività di formazione dei destinatari del Modello	p. 38
5.1 La formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale	p. 38
5.2 L'informativa ai collaboratori esterni	p. 39
6. Il codice etico della Polis Consulting S.r.l.	p. 39
ALLEGATO	
7. Il sistema sanzionatorio	p. 40
7.1 Misure nei confronti di vertici societari e dipendenti	p. 41

7.2 Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società	p. 42
--	-------

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Polis Consulting S.r.l.

PARTE SPECIALE

A. Reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	p. 43
A.1 Reati applicabili alla Società	p. 43
A.2 Attività sensibili	p. 50
B. Reati informatici	p. 55
B.1 Reati applicabili alla Società	p. 56
B.2 Attività sensibili	p. 60
C. Reati societari	p. 62
C.1 Reati applicabili alla Società	p. 62
C.2 Attività sensibili	p. 63
D. Reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	p. 65
D.1 Reati applicabili alla Società	p. 65
D.2 Attività sensibili	p. 66
D.3 Standard di controlli specifici	p. 66

E. Reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio	p. 67
E.1 Reati applicabili alla Società	p. 67
E.2 Attività sensibili	p. 68
F. Reati tributari	p. 70
F.1 Reati applicabili alla Società	p. 70
F.2 Attività sensibili	p. 73

1. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

1.1 Il regime della responsabilità degli enti

Il Decreto Legislativo n. 231 del 2001 ha introdotto in Italia la responsabilità amministrativa degli enti forniti di personalità giuridica e delle società e associazioni anche prive di personalità giuridica per fatti connessi alla commissione di reati.

Tale normativa prevede una responsabilità diretta degli enti, con la conseguente irrogazioni di sanzioni, tutte le volte che venga accertata la commissione di specifici e determinati reati, commessi a vantaggio, e nell'interesse della società, dai suoi dipendenti, siano essi posti in posizione apicale o subordinata.

Il giudice penale è competente sia per l'accertamento dell'illecito della persona fisica sia per le violazioni previste dal suddetto Decreto e riferite alla Società. Inoltre, a livello processuale, sono estese alla persona giuridica tutta quella serie di garanzie assicurate all'imputato nel processo penale. Il panorama così brevemente delineato fa comunque intendere che la responsabilità amministrativa dell'ente si configuri e si sostanzi a tutti gli effetti come una responsabilità penale.

Le sanzioni previste dal Decreto 231 si caratterizzano per la loro eterogeneità e per la loro adattabilità in relazione allo specifico caso concreto. Nello specifico, allo stato attuale risultano: la sanzione pecuniaria, la sanzione interdittiva, la confisca e la pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni pecuniarie sono applicate dal Giudice attraverso un innovativo sistema di quote, il cui valore unitario è determinato attraverso determinati parametri quali la gravità del fatto, il grado di responsabilità della società e l'eventuale attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o per prevenire ulteriori illeciti,

mentre il numero di quote è espresso nel Decreto in relazione alle singole fattispecie di reato.

I criteri per la commisurazione della sanzione pecuniaria sono richiamati anche per l'applicazione delle sanzioni interdittive, che a loro volta sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Una previsione *ad hoc* per quelle sanzioni interdittive che prescrivono l'interruzione dell'attività dell'ente, prevede che la loro applicazione, sia in sede cautelare che definitiva, possa essere sostituita dall'istituzione di un commissario giudiziale che, in luogo della sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, al ricorrere di almeno una delle seguenti condizioni:

- che l'ente svolga un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione possa provocare un grave pregiudizio alla collettività;
- che l'interruzione dell'attività dell'ente possa provocare, tenuto conto delle sue dimensioni e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato, rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

In generale, le sanzioni, su richiesta del Pubblico Ministero, sono applicabili anche in via cautelare, qualora ricorrano gravi indizi di responsabilità della società e il concreto pericolo di reiterazione dell'illecito. Allo stesso modo è previsto che il Giudice possa disporre il sequestro preventivo su beni suscettibili di confisca e il sequestro conservativo in ipotesi di pericolo di dispersione delle garanzie per gli eventuali crediti dello Stato (spese di giustizia, sanzione pecuniaria).

Attualmente, l'elenco dei reati inclusi nell'elenco del Decreto 231, dai quali può derivare una responsabilità per l'ente, prevede i seguenti articoli e correlati reati presupposto:

Art. 24 d.lgs. 231/2001

art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato; **rt. 316 ter c.p.** – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato; **art. 356 c.p.** – Frode nelle pubbliche forniture; **art. 640 c.p.** – Truffa; **art. 640 bis c.p.** – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche; **art. 640 ter c.p.** – Frode informatica.

Art. 24 bis d.lgs. 231/2001

***Delitti introdotti dall'art. 7 della L. 18 marzo 2008, n. 48.**

art. 491 bis c.p. – Falsità in documenti informatici; **art. 615 ter c.p.** – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico; **art. 615 quater c.p.** – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici; **art. 615 quinquies c.p.** – Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico; **art. 617 quater c.p.** – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche; **art. 617 quinquies c.p.** – Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche; **art. 635 bis c.p.** – Danneggiamento di informazioni, dati

e programmi informatici; **art. 635 ter c.p.** – Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità; **art. 635 quater c.p.** – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici; **art. 635 quinquies c.p.** – Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità; **art. 640 quinquies c.p.** – Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.

Art. 24 ter d.lgs. 231/2001

art. 377 bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria; **art. 378 c.p.** – Favoreggiamento personale; **art. 416 c.p.** – Associazione per delinquere; **art. 416 bis c.p.** – Associazione per delinquere di tipo mafioso anche straniera; **art. 416 ter c.p.** – Scambio elettorale politico mafioso; **art. 630 c.p.** – Sequestro di persona a scopo di estorsione; **art. 407 co.2 lett.a n. 5 c.p.p.** – Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art.2, co.3, della L. n.110/1975; **art. 74 d.p.r. 309/1990** – Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Art.25 d.lgs. 231/2001

art. 317 c.p. - Concussione; **art. 318 c.p.** – Corruzione per l'esercizio della funzione; **art. 319 c.p.** – Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio; **art. 319 ter c.p.** – Corruzione in atti giudiziari; **art. 319 quater c.p.** – Induzione indebita a dare o promettere utilità; **art. 320 c.p.** – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio; **art. 321 c.p.** – Pene per il corruttore; **art. 322 c.p.** – Istigazione alla corruzione; **art. 322 bis c.p.** – Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte

penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri; **art. 346 bis c.p.** – Traffico di influenze illecite.

Art. 25 bis d.lgs. 231/2001

art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate; **art. 454 c.p.** – Alterazione di monete; **art. 455 c.p.** – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate; **art. 457 c.p.** – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; **art. 459 c.p.** – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati; **art. 460 c.p.** – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; **art. 461 c.p.** – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata; **art. 464 c.p.** – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati; **art. 473 c.p.** – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni; **art. 474 c.p.** – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi.

Art. 25 bis.1 d.lgs. 231/2001

***Delitti introdotti dalla L.99/2009**

art. 513 c.p. – Turbata libertà dell'industria o del commercio; **art. 513 bis c.p.** – Illecita concorrenza con minaccia o violenza; **art. 514 c.p.** – Frodi contro le industrie nazionali; **art. 515 c.p.** – Frode nell'esercizio del commercio; **art. 516 c.p.** – Vendita di sostanze alimentari non genuine; **art. 517 c.p.** – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci; **art. 517 ter c.p.** – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale; **art. 517 quater c.p.** – Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Art. 25 ter d.lgs. 231/2001

***Reati societari introdotti dal D.lgs. 61/2002**

art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali; **art. 2622 c.c.** – False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori; **art. 2625 c.c.** – Impedito controllo; **art. 2626 c.c.** – Indebita restituzione dei conferimenti; **art. 2627 c.c.** – Illegale ripartizione degli utili e delle; **art. 2628 c.c.** – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante; **art. 2629 c.c.** – Operazioni in pregiudizio dei creditori; **art. 2629 bis c.c.** – Omessa comunicazione del conflitto di interessi; **art. 2632 c.c.** – Formazione fittizia del capitale; **art. 2633 c.c.** – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori; **art. 2635 c.c.** – Corruzione tra privati; **art. 2635 bis c.c.** – Istigazione alla corruzione tra privati; **art. 2636 c.c.** – Illecita influenza sull'assemblea; **art. 2637 c.c.** - Aggiotaggio; **art. 2638 c.c.** – Ostacolo all'esercizio delle funzioni dell'autorità di vigilanza, da ultimo modificata dal d.lgs. 38/2017.

Art. 25 quater d.lgs. 231/2001

delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Tali delitti sono previsti dal Codice penale o da leggi speciali, ai sensi della L. n.7/2003 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo stipulata a New York il 19 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

Art. 25 quater.1 d.lgs. 231/2001

art. 583 bis c.p. – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili.

Art. 25 quinquies d.lgs. 231/2001

art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù; **art. 600 bis c.p.** – Prostituzione minorile; **art. 600 ter c.p.** – Pornografia minorile; **art. 600 quater c.p.** – Detenzione di materiale pornografico; **art. 600 quater.1 c.p.** – Pornografia virtuale;

art. 600 *quinquies* c.p. – Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile; **art. 601 c.p.** – Tratta di persone; **art. 602 c.p.** – Acquisto e alienazione di schiavi; **art. 603 *bis* c.p.** – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; **art. 609 *undecies* c.p.** – Adescamento di minorenni.

Art. 25 *sexies* d.lgs. 231/2001

art. 184 T.U.F. – Abuso di Informazioni privilegiate; **art. 185 T.U.F.** – Manipolazione del mercato.

Art. 25 *septies* d.lgs. 231/2001

art. 589 c.p. – Omicidio colposo; **art. 590 c.p.** – Lesioni personali colpose, commessi, entrambi i delitti, con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001

art. 648 c.p. – Ricettazione; **art. 648 *bis* c.p.** – Riciclaggio; **art. 648 *ter* c.p.** – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita; **art. 648 *ter.1.* c.p.** – Autoriciclaggio.

Art. 25 *novies* d.lgs. 231/2001

delitti in materia di violazione del diritto di autore, inseriti nel Decreto dalla L. n.99/2009. **artt. 171, 171 *bis*, 171 *ter*, 171 *septies*, 171 *octies*** della L.633/1941.

Art. 25 *decies* d.lgs. 231/2001

art. 377 *bis* c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Art. 25 *undecies* d.lgs. 231/2001

***Reati ambientali introdotti dal d.lgs. n.121/2011 e dalla L. n.68/2015**

art. 452 bis c.p. – Inquinamento ambientale; **art. 452 quater c.p.** – Disastro ambientale; **art. 452 quinquies c.p.** – Delitti colposi contro l’ambiente; **art. 452 sexies c.p.** – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività; **art. 452 septies c.p.** – Impedimento del controllo; **art. 727 bis c.p.** – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette; **art. 733 bis c.p.** – Distruzione o deterioramento di habitat all’interno di un sito protetto; **artt. 137; 256; 257; 258; 259; 260; 260 bis; 279 del D.lgs. 152/2006; artt. 1; 2; 3; 3 bis; 6 della L.150/1992; art.3 della L.549/1993; artt. 8; 9 del d.lgs. 202/2007.**

Art. 25 duodecies d.lgs. 231/2001

impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Reati presupposto sono gli artt. 12 co.3,3 *bis*, 3 *ter*, 5; 22 co.12 *bis* T.U.I., introdotto dal d.lgs. n.109/2012 e modificato dalla L.161/2017.

Art.25 terdecies d.lgs. 231/2001

art. 604 bis c.p. – Razzismo e xenofobia. Reato introdotto dalla L.167/2017.

Art.25 quaterdecies d.lgs. 231/2001

frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati. artt. 1 e 4 L. 401/1989.

1.1.1 Le recenti modifiche.

In materia di reati tributari, la L. 157/2019 prima ed il successivo d.lgs. 75/2000 poi, hanno implementato il catalogo dei reati previsto nel Decreto 231, con l’aggiunta delle seguenti fattispecie:

Art.25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001

art. 2 d.lgs.74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; **art. 3 d.lgs.74/2000** – Dichiarazione

fraudolenta mediante altri artifici; **art. 4 d.lgs. 74/2000** – Dichiarazione infedele; **art. 5 d.lgs.74/2000** – Omessa dichiarazione; **art. 8 d.lgs.74/2000** – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; **art. 10 d.lgs.74/2000** – Occultamento o distruzione di documenti contabili; **art. 10 *quater* d.lgs.74/2000** – Indebita compensazione; **art. 11 d.lgs.74/2000** – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.

Nel 2019, la L. 3/2019 c.d. Anticorruzione, ha anch'essa introdotto alcune rilevanti modifiche al catalogo dei reati per la responsabilità amministrativa da reato dell'ente. In particolare, le modifiche più incisive sono riassumibili in:

- l'inclusione nell'elenco dei reati del delitto di traffico di influenze illecite (**art. 346 bis c.p.**);
- la previsione della procedibilità d'ufficio per i reati di corruzione tra privati (**art. 2635 c.c.**) e di istigazione alla corruzione tra privati (**art. 2635 bis**).

La Legge appena menzionata è intervenuta anche sotto un altro aspetto, quello sanzionatorio. La modifica è avvenuta con:

- l'inasprimento delle sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2 del decreto qualora sia stato commesso un reato di concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.) o corruzione (art. 318 c.p.). Per effetto della modifica, nelle fattispecie suesposte, la durata delle sanzioni interdittive non potrà essere inferiore a quattro anni e superiore a sette qualora il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, e non inferiore a due anni e non superiore a quattro quando invece risulti commesso da un sottoposto;
- l'introduzione del beneficio della riduzione delle sanzioni interdittive per i reati di concussione (art. 317 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319

quater c.p.) o corruzione (art. 318 c.p.) - per un termine compreso tra 3 mesi e 2 anni - nel caso in cui l'ente si sia adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, ovvero per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili o, infine, per il sequestro delle somme o delle altre utilità trasferite. Tutto ciò a condizione di aver eliminato le carenze organizzative che hanno determinato la commissione del reato, mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

1.2 I soggetti responsabili individuati dal d.lgs. 231/2001.

Come già accennato, il Decreto 231, si applica ai reati commessi da:

- **soggetti in posizione apicale:** amministratori, direttori generali, soggetti preposti a sedi secondarie, direttori di divisione dotati di autonomia finanziaria e funzionale, nonché coloro che anche solo di fatto esercitano la gestione e il controllo della società;
- **soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti sopraindicati:** Si intendono come tali, oltre ai lavoratori subordinati, anche coloro che si trovano ad operare in una posizione che, anche se non inquadrabile in un rapporto di lavoro dipendente, sono comunque sottoposti alla vigilanza dell'azienda per cui agiscono.

Essenziale, ai fini della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, è che il reato sia stato commesso dai soggetti nell'interesse o vantaggio della stessa.

Il vantaggio rileva quindi quale condizione oggettiva di responsabilità, tuttavia questa resta esclusa se risulta che l'autore del reato ha agito al fine di perseguire un interesse o un vantaggio esclusivamente proprio o, in ogni caso, divergente da quello della società.

1.3 L'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo come esimente della responsabilità amministrativa.

Il Decreto 231 prevede specifiche e puntuali misure affinché la società si svincoli dalla responsabilità qualora il reato sia realizzato da soggetti posti in posizione apicale o subordinata.

Per quanto concerne i reati realizzati dai c.d. soggetti apicali, la Società è esente da responsabilità quando dimostra che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo preposto al controllo.

Qualora, invece, il reato sia stato posto in essere dai c.d. subordinati, la società è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza.

Tuttavia, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se la società, prima della commissione del reato, ha adottato ed attuato efficientemente ed efficacemente un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Modello deve rispondere a specifiche e diverse esigenze, concretamente esso deve:

- individuare le c.d. aree a rischio, ovvero le attività nel cui ambito è maggiore la probabilità che venga commesso un reato;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni della società in relazione ai reati da prevenire;
- individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- curare la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello.

In relazione alla natura e alla dimensione dell'organizzazione, nonché al tipo di attività svolta, il modello deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

È prescritto che ad una efficace attuazione del Modello debba corrispondere una verifica periodica e una eventuale modifica dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'azienda e che, al contempo, sia presente un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Da questa breve descrizione introduttiva, può comunque desumersi come il Modello sia uno strumento indispensabile al giorno d'oggi per tutte quelle società e aziende che vogliono tutelarsi dalla spiacevole eventualità che nel proprio contesto vengano consumate e poste in essere attività delittuose. Al tempo stesso, l'attività disposta

dal Modello non deve ridursi ad un'attività *una tantum*, bensì deve sostanziarsi in un processo continuo.

1.4 La tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *Whistleblowing*).

La L. n. 179/2017 è intervenuta traslando nell'ambito del d.lgs. 231/2001 una importante novità, concernente la piena tutela nei confronti del dipendente che si attivi per segnalare eventuali condotte illecite commesse all'interno della compagine aziendale, il c.d. *whistleblowing*. Più specificatamente, la novella del 2017, all'art.2 ha previsto l'ampliamento, con tre nuovi commi, dell'art.6 del Decreto 231. Tale novità ha avuto come effetto quello di implementare le funzioni e il contenuto del Modello, prevedendo oggi anche questa particolare tipologia di tutela. Concretamente, il comma 2 *bis* dell'art.6 prevede che il Modello delle società, in aggiunta a quanto già detto, debba dotarsi di:

- uno o più canali che consentano ai dipendenti, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

- nell'ambito del sistema disciplinare adottato, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

1.5 Le linee guida elaborate dalle Associazioni di categoria.

Il Decreto, all'art.6 co. 3, ha previsto che i Modelli possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Sulla scorta di tale disposizione, tutte le principali associazioni di categoria hanno approvato e pubblicato dei propri codici di comportamento.

In merito alle linee guida delle associazioni di categoria, il DM n. 201/2003, denominato "Regolamento recante disposizioni regolamentari relative al procedimento di accertamento dell'illecito amministrativo delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica", ribadisce che le associazioni rappresentative degli enti comunicano al Ministero della Giustizia i codici di comportamento contenenti indicazioni specifiche e concrete di settore per l'adozione e per l'attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione previsti e prevede espressamente che, decorsi trenta giorni dalla data di ricevimento da parte del Ministero della Giustizia del codice di comportamento senza che siano state formulate osservazioni, il codice di comportamento acquista efficacia.

La Polis Consulting S.r.l. ha come proprio indirizzo nella costruzione e redazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, le linee guida che Confindustria ha pubblicato nel luglio 2014.

1.6 La centralità del codice etico.

Il codice etico della Polis Consulting S.r.l., che costituisce parte integrante del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, indica i principi generali e le regole

comportamentali cui la Società riconosce un valore etico positivo ed a cui devono conformarsi tutti i destinatari **(All. 1)**. Tali sono tutti i componenti dell'organigramma sociale, nonché tutti coloro che, pur esterni alla Società, operino, direttamente o indirettamente, per la stessa.

2. ADOZIONE DEL MODELLO NELLA POLIS CONSULTING S.R.L.

2.1 Scopi e principi del modello.

L'adozione da parte della Società Polis Consulting del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo risponde all'esigenza di perfezionare il proprio sistema di controlli interni e di evitare il rischio di commissione dei reati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle c.d. attività sensibili, la predisposizione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato sistema di controllo dei rischi.

Per perseguire tale scopo, i principi base del Modello devono:

- rendere consapevole il potenziale autore del reato di commettere un illecito contrario ai principi e agli interessi della Società, anche quando la sua commissione porterebbe apparentemente un vantaggio per la Società stessa.
- permettere il monitoraggio delle attività sensibili, garantendo possibilità di intervento al fine di prevenire la commissione dei reati ed eventualmente rinforzare il sistema di controllo interno modificando le procedure, i livelli autorizzativi o i sistemi di supporto.

Per predisposizione corretta ed accurata del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo della Polis Consulting S.r.l. si è proceduto a:

- identificare le aree a rischio di commissione di reati, così come previsto dal d.lgs. 231/2001, attraverso un'analisi delle varie attività svolte della Società, delle

procedure, delle prassi e dei livelli autorizzativi (cfr. cap. 3 per l'analisi dettagliata del *risk assessment*);

- definire adeguati sistemi di controllo interno per le aree a rischio al fine di prevenire la commissione di reati, e inoltre sono state redatte delle idonee procedure organizzative;
- analizzare il processo di gestione delle risorse finanziarie;
- nominare un Organismo di Vigilanza, al quale è stato affidato il compito di vigilare sulla corretta applicazione del Modello attraverso un monitoraggio delle attività e la definizione di flussi informativi dalle aree sensibili;
- attribuire al sopra menzionato Organismo, all'Amministratore unico, nonché al Procuratore speciale, compiti e poteri tali da garantire l'effettiva vigilanza sull'applicazione e l'adeguatezza del Modello, anche ai fini della configurazione dell'esimente;
- prevedere, in conformità alla normativa esistente in materia, un sistema disciplinare da applicare in caso di violazione del Modello (cfr. cap.7);
- avviare un'opera di sensibilizzazione e formazione sulle procedure e sull'adesione alle regole comportamentali previste dal Modello.

Scopo del Modello è dunque la predisposizione di un sistema organizzativo formalizzato e chiaro per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica ed alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo.

2.2 Descrizione sintetica dell'attività della Polis Consulting S.r.l.

La Società Polis Consulting è una società di consulenza direzionale ed ingegneria integrata che ha il suo *core business* nella sicurezza e nella cura della *safety* di aziende

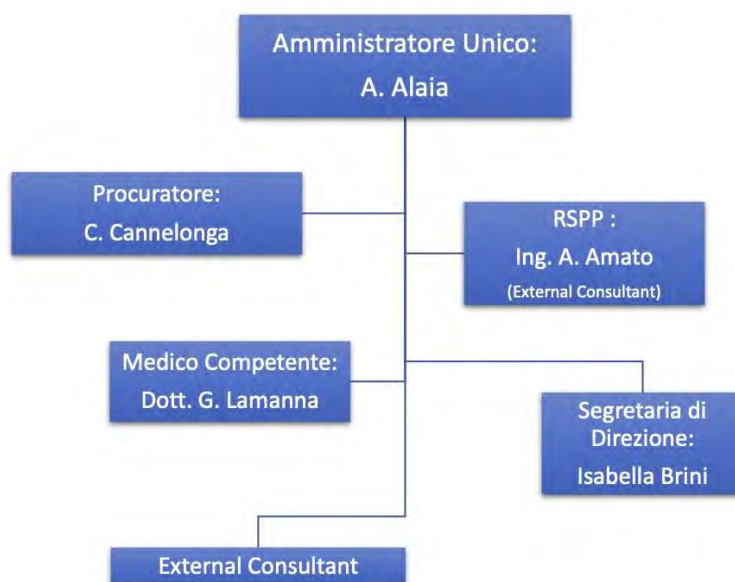
mediamente complesse; la Società è peraltro in possesso di una certificazione UNI EN ISO 9001 **(All. 2)**. Attraverso un approccio manageriale, la Società offre una vasta gamma di soluzioni ed un'elevata competenza nei campi della salute e sicurezza in ambienti di lavoro (HSE) e spettacoli pubblici, sostenibilità ambientale, performance energetica e sicurezza antincendio di cui cura l'interesse del progetto e, in prima persona, i rapporti con gli enti istituzionali. Tramite il supporto della Polis Consulting S.r.l., le aziende sono in grado di ottenere quelle autorizzazioni in materia di sicurezza e ambiente che interessano gli asset aziendali e che al giorno d'oggi appaiono imprescindibili per operare in maniera performante e competitiva.

La Società svolge le sue attività anche nei confronti di realtà multinazionali realizzando rapporti di lavoro e collaborazioni con specializzazione verticale. Tale assetto lavorativo rende necessario il reperimento delle migliori competenze professionali, sia all'interno dell'organigramma aziendale, sia nel *parterre* di consulenti esterni di cui la Società si avvale.

La Polis Consulting S.r.l. adotta il modello di amministrazione e controllo caratterizzato dall'esistenza dell'Amministratore unico, nella persona della D.ssa Antonia Angela Alaia. La stipula dei contratti avviene a cura dell'Amministratore Unico, mentre la supervisione alla gestione e l'esecuzione degli stessi seguita dall'Ing. Ciro Cannelonga, quale procuratore speciale della società. La Società è, poi, composta da una dipendente, la D.ssa Isabella Brini, quale responsabile dell'area

risorse umane e della cura delle procedure di gara e di appalto con le Pubbliche

 POLIS CONSULTING S.R.L.	ORGANIGRAMMA AZIENDALE			
UNI EN ISO 9001:2015	MOD. 05	Ed. 1	Rev. 0 Del 02.10.2017	Pag. 1 di 1



Ultimo aggiornamento al 18.01.2021

Amministrazioni.

2.3 Obiettivi perseguiti dalla Società con l'adozione del Modello.

Al fine di assicurare la correttezza nella conduzione delle attività aziendali e nell'ottica di diffondere e promuovere l'integrità e la trasparenza che caratterizzano la Polis Consulting S.r.l., quest'ultima ha ritenuto opportuno recepire le indicazioni del D.lgs. 231/2001 e dotarsi di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo atto a prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto stesso.

La Società è sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e trasparenza nella conduzione delle attività aziendali, a tutela della propria posizione

ed immagine, delle aspettative dei propri *stakeholder*, dei committenti e del lavoro dei propri dipendenti.

È parimenti consapevole dell'importanza di dotarsi di un sistema di controllo interno aggiornato ed idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti da parte dei propri organi dirigenti, dei dipendenti, dei c.d. soci d'affari e dei partner commerciali.

La Polis Consulting S.r.l. ha predisposto il proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo tenendo in considerazione tutte le norme di legge rilevanti in materia.

Il Modello è stato approvato dall'Amministratore Unico ed è stato al contempo istituito un Organismo di Vigilanza, avente il compito di assicurare l'efficacia del Modello stesso nonché di verificarne l'osservanza e curarne l'aggiornamento.

3. L'ATTIVITÀ DI RISK ASSESSMENT.

3.1 Il contesto interno.

La Polis Consulting S.r.l., come già esplicitato nella sintetica descrizione di cui al cap.2 par.2, è una Società di consulenza direzionale e di ingegneria integrata. La sua *mission* è garantire l'espletamento di tutti quei servizi obbligatori per legge ai fini dell'ottenimento delle autorizzazioni in materia di ambiente e sicurezza che interessano gli *asset* aziendali e, grazie a ciò, costituire una solida *partnership*. La Polis Consulting S.r.l. quindi si offre come il *partner* ideale per qualificazione e professionalità, in grado di progettare e fornire forme di adeguamento alle normative tali da coadiuvare il *management* nella gestione di queste attività. L'obiettivo posto dalla Polis e raggiunto attraverso la messa in campo di azioni concrete con un impatto diretto sulla continuità e tutela del *business* aziendale,

generando anche un miglioramento dell'immagine e della reputazione della azienda cliente.

Analizzando le specifiche aree di operatività della Società, esse possono ricondursi alle seguenti fattispecie:

- organizzazione, controllo e consulenza per conto dei terzi nel settore dell'edilizia e degli impianti civili, industriali, militari e pubblici;
- svolgimento, per conto terzi, di studi di fattibilità, studi d'investimento, piani di sviluppo, indagini tecnico-economiche, piani finanziari, stime, controllo e programmazione dei costi;
- servizi globali di ingegneria, elaborazione di tutta la documentazione progettuale (preliminare, esecutiva e costruttiva) relativa alle strutture e agli impianti;
- redazione di tutta la documentazione necessaria per la prevenzione e protezione della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- coordinamento ed organizzazione, per conto terzi, di tutte le prestazioni tecniche connesse e funzionali al settore dell'edilizia civile e industriale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di cantiere, direzione lavori, direzione tecnica di cantiere, assistenza tecnica necessaria al collaudo delle opere, dei lavori e delle forniture dei materiali;
- formazione professionale nei settori di cui ai precedenti punti;
- *audit* energetici e consulenza in materia di energia;
- istruttorie di pratiche autorizzative e richieste certificati di qualsiasi genere;
- organizzazione, allestimento e messa a disposizione dei mezzi materiali e strumentali necessari od utili al fine di consentire a terzi ed ai soci della società, l'esercizio di attività d'impresa o di lavoro autonomo;

- organizzazione, allestimento e realizzazione di eventi promozionali e di *marketing*;
- realizzazione, assistenza e consulenza tecnica nonché commercializzazione di sistemi e prodotti informatici;
- fornitura e gestione di servizi organizzativi, informatici e di elaborazione dei dati inerenti all'attività immobiliare;
- ricognizione, regolarizzazione e censimento dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di beni ad essi connessi e degli occupanti;
- consulenza ambientale, in materia di risparmio energetico, tecnica per l'ottenimento di brevetti industriali;
- servizi generali integrati per la gestione di edifici.

In tutte queste attività, che si contraddistinguono per la multidisciplinarietà ed eterogeneità, la Polis Consulting S.r.l. si interfaccia con realtà complesse o mediamente complesse, pubbliche, private od enti istituzionali.

Appare evidente come, a maggior ragione in un contesto di collaborazione con gli Enti Pubblici, sia imprescindibile e non procrastinabile l'adozione di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

3.2 Il contesto esterno.

L'analisi del c.d. contesto esterno si rende necessaria per comprendere, avendo sempre come riferimento la prevenzione della commissione dei reati, la realtà territoriale e sociale nella quale la Società si trova ad operare. Uno sguardo alle realtà criminali che operano nel territorio e alle tipologie di reato che vengono commesse in una determinata porzione geografica del Paese, consente una puntuale e circoscritta mappatura delle aree di rischio.

Pertanto, risulta necessaria e utile l'analisi delle Relazioni semestrali della Direzione Investigativa Antimafia. L'ultima in ordine temporale, presa in considerazione per questa breve analisi, risulta essere quella del secondo semestre del 2019.

La Polis Consulting S.r.l. opera nel territorio di Pomezia, comune appartenente all'area di Roma e della sua Città Metropolitana, da sempre molto appetibile per le organizzazioni criminali. Per i Magistrati, la Capitale, provincia compresa, costituisce un *unicum* nel panorama criminale nazionale, venendo definita come una sorta di "laboratorio criminale" nel quale le mafie tradizionali (camorra, 'ndrangheta e "cosa nostra") convivono ed interagiscono con associazioni criminali autoctone, molte delle quali caratterizzate dall'utilizzo del metodo mafioso, in un traballante equilibrio tenuto insieme dalle reciproche utilità scambiate sul territorio a discapito della legalità e del riconoscimento del ruolo dello Stato.

Più specificatamente, all'area di Pomezia e al suo litorale (Torvajonica), si estendono le problematiche di infiltrazioni mafiose tradizionali che affliggono Roma e provincia. Da quanto emerge dalla Relazione della DIA, nel 2018 è stata rilevata l'operatività di un gruppo calabrese dedito all'usura e all'estorsione, anche tramite l'utilizzo di metodi violenti ed eclatanti.

3.3 Esito dell'attività di *risk assessment*.

L'individuazione delle aree nelle quali possono astrattamente essere commesse le fattispecie di reato rilevanti ex d.lgs. 231/2001, presuppone l'analisi di tutti i processi aziendali della Società.

Le singole aree di rischio verranno analizzate nella Parte Speciale, tale sezione sarà invece dedicata ad un riassunto generico dell'attività di *risk assesment* svolta per la Polis Consulting S.r.l. .

Nello specifico, per garantire un'adeguata aderenza al d.lgs. 231/2001, è stato osservato il seguente approccio operativo:

- accesso alla sede legale e operativa;
- *audit* dei soggetti responsabili delle funzioni aziendali (Amministratore Unico e Procuratore speciale);
- analisi delle procedure e delle prassi operative seguite in azienda;
- mappatura delle aree di rischio;
- valutazione del rischio puro;
- piano di trattamento;
- valutazione del rischio residuo accettabile.

La mappatura delle attività a rischio deve essere costantemente aggiornata, sia a seguito delle modifiche dei processi aziendali, sia a seguito delle modifiche legislative al catalogo dei reati per i quali si applica il d.lgs. 231/2001. I risultati emersi dalla mappatura delle attività a rischio sono oggetto di specifica comunicazione periodica, da parte dell'Organismo di Vigilanza all'Amministratore.

All'esito dell'attività di *risk assessment* è emerso che, con specifico riferimento all'attività posta in essere dalla Polis Consulting S.r.l., le ipotesi di reato potenzialmente a rischio di commissione sono da individuarsi nelle seguenti fattispecie:

- corruzione e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- reati informatici;
- reati societari;
- reati di natura tributaria;

- reati di riciclaggio, autoriciclaggio, impiego di denaro e ricettazione;
- reati in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Non sono, invece, stati ricondotti a possibili profili di rischio le fattispecie di reato previste dai seguenti articoli:

- art.25 *quater.1*: pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- art.25 *sexies*: abusi di mercato;
- reati di criminalità organizzata;
- reati contro l'industria e il commercio;
- reati in materia di violazione di diritto di autore;
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Per una effettiva attività di prevenzione, finalizzata ad impedire la commissione dei reati, che con la predisposizione del Modello si intende scongiurare, sono stati presi specifici sistemi di controllo interno basati su:

- adesione a previsioni legislative, norme interne e principi di comportamento;
- adeguata tenuta documentale e tracciabilità delle operazioni rilevanti, in modo da rendere verificabile ogni operazione, transazione o azione;
- formalizzata separazione delle funzioni e del procedimento di firma, per evitare la concentrazione su un unico soggetto della gestione di un intero processo;
- definizione chiara di compiti e responsabilità, con puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese;

- adesione al Codice Etico, alle regole di comportamento e alle procedure organizzative, predisposte dalla Società al fine di disciplinare ogni attività aziendale e improntare la stessa a criteri di trasparenza ed eticità;
- idonei requisiti di indipendenza, autonomia, professionalità e continuità dell'Organismo di Vigilanza;
- obbligo di comunicazione periodica di informazioni rilevanti, dalle singole funzioni aziendali all'Organismo di Vigilanza, al fine di assicurare un sistema di controllo in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza di situazioni di criticità generale o particolare;
- obbligo di documentazione dei controlli effettuati attraverso una periodica attività di *report*;
- applicazione di sanzioni per la violazione delle norme previste dal Codice Etico delle regole previste dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA.

L'art. 6 comma 1, lett. b, del d.lgs. 231/2001 individua l'istituzione di un Organismo di Vigilanza, come requisito affinché l'ente possa essere esonerato dalla responsabilità amministrativa dipendente dalla commissione dei reati specifici presenti nell'elenco del Decreto.

4.1 Requisiti e funzioni dell'OdV.

L'Organismo, affinché possa soddisfare efficacemente le funzioni predette, deve rispondere ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto soggetto che riporta direttamente ai massimi vertici aziendali e privo di compiti operativi i quali ultimi, qualora attribuiti, potrebbero minarne l'obiettività di giudizio;

- **professionalità**, poiché dotato di un bagaglio di strumenti e competenze che permettono di svolgere efficacemente l'attività assegnata. L'Organismo, a tal fine, deve avere conoscenze specifiche in relazione a qualsiasi tecnica utile per prevenire la commissione di reati, per scoprire quelli già commessi e individuarne le cause, nonché per verificare il rispetto dei modelli da parte degli appartenenti all'organizzazione aziendale.
- **continuità di azione**, al fine di garantire la costante attività di monitoraggio e di aggiornamento del Modello e la sua variazione al mutare delle condizioni aziendali di riferimento.

In base a quanto emerge dal testo del d.lgs. 231/2001, le funzioni svolte dall'Organismo possono essere così riepilogate:

- **vigilanza** sull'effettività del Modello, che consiste nel verificare la coerenza tra comportamenti concreti e Modello istituito;
- **valutazione** dell'adeguatezza del Modello, ossia della idoneità dello stesso, in relazione alla tipologia di attività e alle caratteristiche dell'impresa, a ridurre ad un livello accettabile i rischi di realizzazione di reati;
- **curare l'aggiornamento** dei Modelli, sia alle mutate organizzazioni aziendali, sia ad eventuale mutamento della legge in esame. L'aggiornamento può essere proposto dall'Organismo di Vigilanza, ma deve essere adottato dall'organo amministrativo.

Nell'espletamento delle sue funzioni, l'Organismo ha la facoltà di:

- **emanare** disposizioni ed ordini di servizio intesi a regolare l'attività dell'Organismo di Vigilanza;

- **accedere** a qualsiasi documento aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del d.lgs. 231/2001 e svolgere **attività ispettiva** nella sede legale e operative della Società;
- **ricorrere** a consulenti esterni di comprovata professionalità in ipotesi di specifiche competenze tecniche;
- **disporre** che i Responsabili delle funzioni aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello;
- **coinvolgere** negli *audit*, anche direttamente, i referenti operativi;
- **effettuare**, senza preavviso, nelle aree a rischio reato, controlli a campione sull'effettiva osservanza delle procedure e degli altri sistemi di controllo esistenti;
- **monitorare** costantemente l'evoluzione dell'organizzazione aziendale e dei settori di *business*, allo scopo di promuovere l'eventuale aggiornamento, anche attraverso consulenti esterni, dell'elenco delle aree aziendali a rischio reato, con la collaborazione dei responsabili delle funzioni aziendali coinvolte;
- **raccogliere** segnalazioni provenienti da qualunque dipendente, in relazione a: eventuali criticità delle misure previste dal Modello, violazione delle misure stesse e, in via residuale, qualsiasi situazione che possa esporre l'azienda a rischio reato;
- **coordinarsi** con organi sociali e responsabili di funzione per assicurare la costante formazione del personale in relazione alle problematiche del d.lgs.231/2001;
- **affidare** autonomamente incarichi a professionisti e società di consulenza, in relazione alle materie rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001;

- **presentare**, se necessario, proposte scritte di adeguamento al Modello all'Amministratore Unico per la successiva approvazione;
- **verificare** l'attuazione delle proposte di adeguamento del Modello precedentemente formulate.

Infine, alla luce dell'art. 6 d.lgs. 231/2001 il quale riconosce il potere di autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, quest'ultimo è dotato di un *budget* preventivamente deliberato dall'Amministratore Unico per evitare qualsiasi posizione di sudditanza rispetto alla dirigenza e del quale l'Organismo potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.2 Individuazione e nomina dell'OdV.

In considerazione delle caratteristiche sopra evidenziate, della specificità dei compiti assegnati all'Organismo, nonché dell'attuale struttura organizzativa adottata dalla Polis Consulting S.r.l., si ritiene opportuno identificare tale organismo come segue:

- l'Organismo di Vigilanza ha una struttura monocratica ed è, pertanto, composto da un unico membro esterno alla Società;
- l'Amministratore unico, al fine di garantire la presenza dei requisiti sopra menzionati, valuta periodicamente l'adeguatezza dell'OdV in relazione alla sua organizzazione e ai poteri conferiti, apportando le modifiche e/o le integrazioni ritenute necessarie;
- l'Organismo di Vigilanza è configurato come un'unità dell'organigramma aziendale posto in posizione verticistica, riportando direttamente all'Amministratore unico.

L'Amministratore unico della Società provvede alla nomina del componente dell'OdV e stabilisce in un triennio la durata in carica dello stesso, con possibilità di rinnovo per il medesimo periodo.

L'Organismo definisce e svolge le attività di sua competenza ed è dotato, ai sensi dell'art. 6 comma 1 lett. b, di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

4.3 Cause di ineleggibilità e incompatibilità.

Con riferimento alle cause di ineleggibilità e incompatibilità si evidenzia che:

- il componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere vincoli di parentela con il vertice aziendale della Società, né deve essere legato a questa da interessi economici o da qualsiasi situazione che possa generare un conflitto di interesse;
- non può essere nominato come componente dell'OdV: colui che abbia visto esercitata nei suoi confronti l'azione penale o sia stato destinatario di una misura restrittiva della libertà personale per uno dei reati previsti dal Decreto+
- e tale procedimento risulti ancora pendente; colui il quale abbia riportato una sentenza di condanna, anche non definitiva, per uno dei reati previsti dal Decreto.

4.4 Cessazione dell'incarico.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza compete esclusivamente all'Amministratore unico.

Oltre che per la presenza delle cause di ineleggibilità e incompatibilità suesposte, la revoca dell'OdV non può avvenire se non per giusta causa. Per "giusta causa" dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza,

o un'infermità che, comunque, comporti la sua assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;

- l'attribuzione all'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi, incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'OdV;
- un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza;
- una sentenza irrevocabile di condanna della Società ai sensi del Decreto, ovvero un procedimento penale concluso tramite applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento), ove risulti dagli atti "l'omessa o insufficiente vigilanza" da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 1 lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna irrevocabile, a carico del componente dell'Organismo, ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici giuridici delle persone giuridiche e delle imprese;

Nei casi descritti, in cui sia stata emessa una sentenza di condanna, l'Amministratore unico potrà altresì disporre la sospensione dei poteri dell'Organismo di Vigilanza.

Il membro unico dell'Organismo di Vigilanza potrà recedere in ogni momento dall'incarico, mediante preavviso di almeno 3 mesi.

4.5 Attività di *reporting* dell'OdV nei confronti del vertice societario.

L'Organismo di Vigilanza riporta i risultati della propria attività all'Amministratore Unico.

Nello specifico, l'Organismo:

- **informa** costantemente l'Amministratore unico del proprio operato;
- **riporta** annualmente all'Amministratore unico, con relazione scritta, in merito alla propria attività di vigilanza, manutenzione e aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- **trasmette** copia di tale relazione agli altri organi societari;
- **riferisce** immediatamente all'Amministratore unico nell'ipotesi in cui accadano fatti che evidenzino gravi criticità del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo;
- **presenta** all'Amministratore unico proposte di modifiche e/o integrazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, tenendo anche conto delle eventuali criticità rilevate per la successiva approvazione del medesimo.

4.6 Flussi informativi nei confronti dell'OdV.

L'attività di Vigilanza sull'efficacia del Modello e di accertamento di eventuali violazioni dello stesso e del Codice Etico, è agevolata da una serie di informazioni che le singole funzioni aziendali devono fornire all'Organismo di Vigilanza, come previsto anche dall'art. 6 comma 2 lett. d) del d.lgs. 231/2001.

Tale obbligo, rivolto alle funzioni aziendali a rischio reato, riguarda le risultanze periodiche delle attività dalle stesse poste in essere e le atipicità o anomalie riscontrate nell'ambito delle informazioni disponibile.

Devono, inoltre, essere trasmesse all'Organismo di Vigilanza tutte le informative che presentino elementi rilevanti in relazione all'attività di vigilanza, quali a titolo esemplificativo:

- le decisioni relative alla richiesta, erogazione ed utilizzo di finanziamenti pubblici;

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche contro ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate da dipendenti e/o dirigenti nei confronti dei quali la magistratura stia procedendo per uno dei reati di cui al Decreto;
- i *report* predisposti dai responsabili delle Aree/Funzioni della Società, nell'ambito delle attività da loro svolte, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- copia della reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro (c.d. DVR - Documento di Valutazione dei Rischi), nonché in relazione a incidenti, infortuni, visite ispettive e/o ogni altra circostanza rilevante ai fini dell'applicazione del Modello;
- le risultanze di eventuali commissioni d'inchiesta, o le relazioni interne dalle quali emergano responsabilità per le ipotesi di reato di cui al d.lgs. 231/2001;
- i *report* riepilogativi delle attività sensibili svolte;
- ogni eventuale modifica/integrazione al sistema di deleghe e procure;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello, con evidenza degli eventuali procedimenti disciplinari svolti e delle corrispettive sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le rispettive argomentazioni;
- gli esiti dei controlli, preventivi e successivi, che sono stati effettuati nel periodo di riferimento, sugli affidamenti e operatori di mercato, a seguito di gare a livello nazionale ed europeo, ovvero a trattativa privata o affidamenti c.d. sottosoglia;

- gli esiti del monitoraggio e del controllo già effettuato nel periodo di riferimento, sulle commesse acquisite da enti pubblici, da soggetti ad essi equiparabili o, infine, da quelli che svolgono funzioni di pubblica utilità.

Tutti i dipendenti che vengano a conoscenza di notizie relative a comportamenti non in linea con quanto previsto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e dal Codice Etico, emanati dalla società, o comunque posti in essere in violazione dei principi regolatori dell'attività societaria, hanno l'obbligo di informare l'Organismo di Vigilanza.

Tale obbligo non potrà dare luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari e dovrà essere garantita la riservatezza a chi segnala eventuali violazioni, al fine di eliminare la possibilità di ritorsioni.

Tale sistema informativo, trova infatti un corrispettivo nella tutela prevista dal comma 2 *bis* dell'art.6 d.lgs. 231/2001 a favore del dipendente che si attivi per segnalare un illecito, il c.d *whistleblowing* (si veda 1.4).

In ragione di ciò, la Società ha istituito canali informativi dedicati verso l'Organismo di Vigilanza:

- un canale informatico, costituito da una casella e-mail corrispondente al seguente indirizzo: organismo.vigilanza@polisconsulting.it

Tale canale garantisce la riservatezza dell'identità del segnalante nell'attività di gestione della pratica.

Per l'attività d'indagine, l'OdV potrà avvalersi delle funzioni interne e/o di consulenti esterni indipendenti, ai quali si estende l'obbligo di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante. Le segnalazioni sono raccolte e conservate in un archivio apposito al quale è consentito l'accesso solo da parte dell'Organismo.

Nel caso si ravvisino elementi di fondatezza del fatto, l'Organismo di Vigilanza, all'esito dell'attività istruttoria, inoltra la segnalazione per l'inizio di eventuali procedure disciplinari.

5. L'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DESTINATARI DEL MODELLO.

5.1 La formazione del personale e diffusione nel contesto aziendale.

La direzione della Società cura la corretta formazione del personale in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo. Tale formazione è soggetta a verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Le modalità di diffusione e di divulgazione della formazione potranno essere ricondotte alle seguenti modalità:

- sessioni formative;
- note informative;
- comunicazioni annuali su eventuali modifiche al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Al fine di facilitare la formazione del personale in relazione ai contenuti del Modello e del Codice Etico, la Società può procedere attraverso la predisposizione di uno specifico programma di formazione anche *online*. I programmi formativi e i contenuti delle note informative saranno condivisi con l'Organismo di Vigilanza.

La Società considera centrale all'interno del Modello la formazione in materia di salute, sicurezza sul lavoro, sicurezza antincendio e misure di prevenzione contro la diffusione del COVID-19.

Lo svolgimento dei compiti e delle commesse della Polis Consulting S.r.l. richiedono un'adeguata competenza, da verificare ed alimentare attraverso una costante formazione finalizzata ad assicurare che, sia l'organigramma societario, sia il *carnet*

di collaboratori esterni, siano consapevoli dell'importanza della conformità delle proprie azioni rispetto al Modello organizzativo, nonché delle possibili conseguenze dovute a comportamenti che si discostino dalle regole dettate nello stesso.

5.2 L'informativa ai collaboratori esterni.

Per le modalità di organizzazione e di gestione dell'attività, così come viene posta in essere dalla Polis Consulting S.r.l., è di fondamentale importanza la diffusione ai numerosi collaboratori e consulenti esterni di cui si avvale la Società dei principi e del contenuto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e del Codice Etico. Ciò appare a maggior ragione imprescindibile in virtù del fatto che proprio tali collaboratori che costituiscono il *team* della specifica commessa, si interfacciano in nome e per conto della Polis Consulting, con committenti, clienti ed enti istituzionali.

Per concretizzare tale scopo primario, è necessario che nelle lettere di incarico ai soggetti esterni, siano essi agenti, collaboratori o fornitori di beni e servizi, risultino allegate apposite note informative in merito all'applicazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e al rispetto del Codice Etico. Nei contratti di fornitura o collaborazione (agenzia, *partnership*, ecc.) dovranno essere inserite specifiche disposizioni del Codice Etico che prevedano, in ipotesi di violazione, la diffida al puntuale rispetto delle disposizioni predette, ovvero l'applicazione di penali o, ancora, la risoluzione del rapporto contrattuale.

6. IL CODICE ETICO DELLA POLIS CONSULTING S.R.L .

Il Codice Etico della Polis Consulting S.r.l. è presente come allegato al presente documento ed è pubblicato sul sito *internet* aziendale (**All. 1**).

7. IL SISTEMA SANZIONATORIO.

Un punto qualificante il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo è senz'altro costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema disciplinare, così come

previsto dagli artt. 6 comma 2 lett. e e 7 comma 4 lett. b del d.lgs. 231/2001 che si riferiscono sia ai soggetti in posizione apicale sia ai soggetti sottoposti all'altrui direzione.

L'efficace attuazione del Modello e del Codice Etico non può prescindere dalla predisposizione di un adeguato apparato sanzionatorio, costituente un presidio di tutela per le procedure interne societarie.

Le violazioni, eventualmente commesse, ledono il rapporto di fiducia instaurato con l'ente e costituiscono altresì una violazione degli obblighi di diligenza e fedeltà del lavoratore, discendenti dagli artt. 2104 e 2105 c.c..

Al riguardo, va sottolineato che l'applicazione delle sanzioni prescinde dall'accertamento di una responsabilità amministrativa dipendente da reato dell'ente. La finalità delle sanzioni è, infatti, quella di impedire qualsivoglia violazione delle disposizioni del Modello e del Codice Etico, volte a prevenire e preventivare la commissione di illeciti.

Il presente sistema disciplinare, oltre ad essere pubblicato sui portali informatici della Società, sarà affisso nelle sedi operative, in luogo accessibile e visibile, affinché ne sia garantita la piena visibilità e conoscibilità.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio ai seguenti criteri:

- **l'intenzionalità** del comportamento o grado di negligenza, imprudenza e imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- **al comportamento complessivo** del soggetto autore dell'illecito disciplinare con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;

- **alle mansioni** del soggetto autore dell'illecito disciplinare;
- **alla posizione funzionale** delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- **alle altre particolari circostanze** che accompagnano la violazione disciplinare.

7.1 Misure nei confronti di vertici societari e dipendenti.

Coloro che all'interno della Società rivestono ruoli apicali hanno il dovere di orientare l'etica aziendale e di improntare la propria attività al rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza. In caso di violazione del Modello e/o del Codice Etico da parte dell'Amministratore unico, l'OdV prenderà gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dalla legge.

Nel caso in cui la violazione provenga dal Procuratore Speciale, l'OdV è tenuto quanto prima ad informare l'Amministratore unico, il quale provvederà ad adottare ogni opportuna iniziativa consentita dalla legge, tra cui le seguenti sanzioni:

- il richiamo scritto;
- la diffida al puntuale rispetto delle previsioni del Modello;
- una sanzione pecuniaria;
- la revoca della Procura.

Qualora, infine, le sanzioni siano poste in essere da dipendenti della Società, le sanzioni irrogabili coincideranno con quelle previste, nel rispetto delle procedure e dei limiti di cui all'art. 7 L. n. 300/1970, dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) sulla base della specifica categoria di lavoro e, in considerazione di fattori incidenti quali la gravità e l'eventuale reiterazione, potranno consistere in:

- richiamo verbale;

- ammonizione scritta;
- multa;
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione;
- licenziamento senza preavviso.

7.2 Misure e sanzioni nei confronti dei soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.

Date le modalità di svolgimento dell'attività della Polis Consulting e delle procedure utilizzate dalla Società risulta quanto mai essenziale la previsione di specifiche sanzioni irrogabili nei confronti di tutti quei soggetti esterni (fornitori, collaboratori, partner, consulenti, ecc.) che sovente hanno contatti e rapporti con la Società. L'inosservanza, da parte di detti soggetti, delle norme indicate nel Modello e nel Codice Etico, può determinare, in conformità a quanto disciplinato nello specifico rapporto contrattuale, la risoluzione del relativo contratto, fermo restando la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni susseguenti ai comportamenti inosservanti, ivi inclusi ovviamente i danni causati dall'applicazione in sede processuale delle sanzioni previste dal Decreto.

PARTE SPECIALE

SEZIONE A

(Artt. 24, 25, 25 ter d.lgs. 231/2001)

A. REATI DI CORRUZIONE ED ALTRI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

La presente sezione si applica alle tipologie di reati di corruzione, anche tra privati, ed altri reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione identificati dagli artt. 24, 25 e 25 *ter* (esclusivamente per il reato di corruzione tra privati *ex art.* 2535 c.c.) del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione dei reati applicabili, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

A.1 Reati applicabili alla Società.

I reati contro la Pubblica Amministrazione hanno come presupposto l'instaurazione di rapporti con soggetti pubblici e/o lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Con riferimento al reato di corruzione tra privati, si evidenzia che tale reato, pur appartenendo alla categoria dei reati societari, è stato inserito all'interno della presente sezione al fine di garantire una maggiore uniformità nella trattazione dei fenomeni corruttivi che potrebbero manifestarsi nell'operatività aziendale.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti:

✱ **Concussione (art. 317 c.p.)**

Ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

✱ **Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

✱ **Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.)**

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p., si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa.

✱ **Circostanze aggravanti (art. 319-bis)**

La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene, nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

✱ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Il reato di corruzione in atti giudiziari può essere commesso nei confronti di giudici o membri del Collegio Arbitrale competenti a giudicare sul contenzioso/arbitrato nell'interesse dell'Ente (compresi gli ausiliari e i periti d'ufficio), e/o di rappresentanti della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso, al fine di ottenere illecitamente decisioni giudiziali e/o stragiudiziali favorevoli.

✱ **Induzione indebita a dare o promettere utilità (319-quater c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

✱ **Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (art. 320 c.p.)**

Le disposizioni di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

✱ **Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)**

Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-*bis*, nell'art. 319-*ter* e nell'art. 320 c.p. in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche a chi (i.e. corruttore) dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità.

✱ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a compiere un atto contrario ai propri doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata.

✱ **Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 *bis* c.p.)**

Le disposizioni di cui agli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato

presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

5-*bis*) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5 *quater*) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di una organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali¹.

5 *quinqüies*) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione Europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione

2

Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o

¹ Numero aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. o) della legge 9 gennaio 2019 n. 3

² Numero aggiunto dall'art. 1, lett. d) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

✱ **Traffico di influenze illecite (art. 346-*bis* c.p.)**³

Il reato di traffico di influenze illecite punisce colui che sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o di altri soggetti di cui all'art. 322-*bis* c.p. e indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita. Tale fattispecie si differenzia dalle altre fattispecie di corruzione per la connotazione causale del prezzo, finalizzato a retribuire soltanto l'opera di mediazione e non potendo, quindi, neppure in parte, essere destinato ad un agente pubblico.

✱ **Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.)**

La fattispecie di cui all'art. 640 c.p. prevede un reato comune che può essere commesso da chiunque. Il fatto che costituisce reato consiste nel procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto a danno di un altro soggetto, inducendo taluno in errore mediante artifici o raggiri. In particolare, nella fattispecie richiamata dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2001 (i.e. art. 640 comma 2, n. 1 c.p.), rilevano i fatti commessi a danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea⁴.

✱ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa (di cui all'art. 640 c.p.) sia posta in essere per conseguire indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati

³ Norma introdotta nel catalogo dei reati presupposto ai sensi della l. 3 del 2019.

⁴ Parola aggiunta dall'art. 1, lett. e) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.

✱ **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316 *bis* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri enti pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi di pubblico interesse cui erano destinate. Tenuto conto che il momento di consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

✱ **Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea**

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, per sé o per altri e senza averne diritto contributi, finanziamenti o altre erogazioni concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie dell'art.640 bis c.p., con riferimento a quei casi in cui la condotta non integri gli estremi più gravi della truffa ai danni dello Stato.

✱ **Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.)**

Tale fattispecie di reato si configura nell'ipotesi in cui qualunque soggetto, infatti si tratta di un reato comune e, peraltro, non richiede che il soggetto attivo sia necessariamente un privato ma può essere realizzato anche da dipendenti di un ente pubblico il quale abbia assunto l'obbligo di fornire prodotti ad altro ente pubblico, commette una frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli obblighi contrattuali indicati dell'art, 355 c.p.⁵.

✱ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.)**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il

⁵ Fattispecie di reato introdotta nel catalogo dei reati presupposto ai sensi dall'art. 5, comma 1, n. 2 del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, si procura un ingiusto profitto per sé o altri, con danno altrui.

✱ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)**

Integra il reato la condotta di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili, nonché dei soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei medesimi che, avendo accettato per sé o per altri denaro o altra utilità, o la relativa promessa, compiono od omettono un atto contrario agli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla Società.

Il comma 3 punisce anche la condotta del corruttore, con le medesime pene previste per i corrotti. Solo tale reato, e non anche quello commesso dai corrotti, costituisce presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti, se commesso nell'interesse dell'ente al quale il corruttore appartiene e con nocumento per la Società di appartenenza del soggetto corrotto.

Il reato è perseguibile a querela della Società parte offesa. Si procede d'ufficio se dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nell'acquisizione di beni o servizi.

A.2 Attività sensibili.

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto indica come uno degli elementi essenziali dei modelli di organizzazione, gestione e controllo previsti dal decreto, sia l'individuazione delle cosiddette attività "sensibili", ossia di quelle attività aziendali nel cui ambito potrebbe presentarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto.

L'analisi dei processi aziendali ha consentito di individuare le attività "sensibili" nel cui ambito potrebbero astrattamente realizzarsi le fattispecie di reato richiamate dagli artt. 24 e 25 e 25ter del D. lgs. n. 231/2001 applicabili alla Società:

- **gestione del finanziamento conseguito** in relazione alle modalità di utilizzo dello stesso e alla veridicità di quanto dichiarato in fase di rendicontazione;
- **gestione dei rapporti con i Funzionari degli Enti** competenti in materia di adempimenti societari presso il Tribunale, la CCIAA e l'Ufficio del Registro;
- **predisposizione, sottoscrizione e trasmissione delle offerte** tecniche ed economiche, per la partecipazione a gare bandite/richieste di offerte dell'Ente Pubblico committente, nonché dell'eventuale documentazione amministrativa richiesta;
- **predisposizione e trasmissione della documentazione per la richiesta di un finanziamento pubblico;**
- **gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici** che implicino l'accesso ai siti e/o a piattaforme istituzionali (ad es. MEPA, Agenzia delle Entrate);
- **gestione dei rapporti con clienti pubblici** con particolare riferimento alla partecipazione a gare pubbliche bandite dalla PA, sia in modalità tradizionale che smaterializzata;
- **gestione dei rapporti con concessionari statali** nei casi di commissioni con affidamento diretto;
- **gestione dei rapporti con le autorità di controllo** (ASL, Vigili del fuoco, Ispettorato del Lavoro) in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, in sede di verifiche ispettive;
- **gestione dei rapporti con i funzionari della Guardia di Finanza**, l'Agenzia delle Entrate e gli altri Enti competenti in materia fiscale, tributaria e societaria anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti;
- **gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità Amministrative Indipendenti** (ad esempio Autorità Garante per la Protezione dei dati personali),

anche in occasione di verifiche, ispezioni ed accertamenti; si tratta di tutte le attività legate alla gestione delle relazioni con le principali Autorità di Vigilanza e degli adempimenti correlati (es. predisposizione e invio di dati previsti dalla normativa di riferimento o su richiesta dell'Autorità di Vigilanza);

- **gestione dei rapporti con Funzionari degli Enti Pubblici finanziatori per il conseguimento di finanziamenti** (ad es. finalizzati all'attuazione di piani formativi aziendali);
- **selezione e assunzione del personale dipendente**; si tratta delle attività connesse alla ricerca, selezione e assunzione delle figure professionali necessarie allo svolgimento delle attività aziendali (impiegati, quadri e dirigenti).
- **ricerca, selezione e assunzione dei consulenti esterni** che, a qualsiasi titolo, collaborano ed operano con la Polis Consulting S.r.l.;
- **gestione dei flussi monetari e finanziari**;
- **controlli finanziari e non finanziari**;
- **gestione delle posizioni creditorie e delle iniziative di recupero delle stesse** (in relazione a ipotesi di stralci di credito, parziali o totali), nonché le transazioni commerciali remissive a fronte di disservizi e contestazioni;
- **selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto**, ivi compresi gli appalti di lavori, riferita a soggetti privati, con particolare riferimento al ricevimento di beni e attività finalizzate all'attestazione di avvenuta prestazione dei servizi e di autorizzazione al pagamento specialmente in relazione ad acquisti di natura immateriale tra cui: consulenze e incarichi professionali, sponsorizzazioni, spese di rappresentanza, locazioni passive, attività di sviluppo di software e servizi ICT;

- **definizione di accordi di *partnership* con società private** per la partecipazione a gare pubbliche bandite dalla Pubblica Amministrazione;
- **gestione delle spese di rappresentanza:** si tratta delle attività relative alla gestione delle spese di rappresentanza (es. pranzi, cene, etc.) sostenute dal personale della Società connesse ad attività finalizzate a mantenere e ad accrescere il prestigio istituzionale dell'azienda.

AREE A RISCHIO REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
CONTRATTAZIONE CON LA PA O CON SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA: - Partecipazione a procedure di gara o di negoziazione diretta per la vendita di beni e servizi o finalizzate alla realizzazione di opere a favore della PA o di concessionari pubblici, nonché la successiva attività di erogazione del servizio e/o della prevista prestazione contrattuale; - Presentazione in via informatica alla PA di istanze e documentazione di supporto al fine di ottenere il rilascio di un atto o provvedimento amministrativo di interesse aziendale; - Presentazione di documenti informatici contenenti importi dovuti dall'ente alla PA nel caso di flussi informatizzati dei pagamenti tra la Società e la PA; - Partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da	- Modello formalizzato di un contratto tipo di offerta con l'indicazione della metodologia di intervento, delle fasi di lavoro e dell'offerta economica; - la Polis ha adottato un protocollo aziendale relativo al monitoraggio delle offerte economiche nell'ambito delle gare e delle trattative private con la PA (All. 3); - l'Amministratore Unico ha elaborato e sottoscritto una delega rilasciata nei confronti della dott.ssa Brini per permettere alla predetta dipendente di poter utilizzare le credenziali di accesso ai siti per la partecipazione alle gare pubbliche (All. 4); - la Polis ha adottato un modulo di certificazione di avvenuta prestazione da trasmettere ai Clienti una volta terminata la commessa, nonché, ha previsto la trasmissione di report delle fasi evolutive dei procedimenti di gara o di negoziazione diretta (v. all. 3; all. 6);

parte di organismi pubblici italiani o comunitari e il loro concreto utilizzo; - Partecipazione a procedure di evidenza pubblica in associazione con altri partner (RTI). CONTRATTAZIONI PRIVATE: - Realizzazione di accordi di <i>partnership</i> con terzi soggetti per collaborazioni commerciali, i c.d. soci d'affari; - Contratti di collaborazione con consulenti esterni. Selezione, negoziazione, stipula ed esecuzione di contratti di acquisto di beni di natura immateriale, come ad esempio le sponsorizzazioni	- La Polis ha adottato una procedura formalizzata per la scelta dei partner commerciali e dei collaboratori esterni, fornitori. Ai fini di una corretta selezione dei partner commerciali è fatta richiesta al fornitore di produrre una dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto delle norme contributive, previdenziali e assicurative, degli obblighi di tracciabilità finanziaria, nonché l'assenza di provvedimenti a carico dell'ente per i reati ex d.lgs. 231/2001; è, inoltre, richiesta la trasmissione del casellario giudiziario penale per i vertici aziendali dell'impresa <i>partner</i>. Inoltre, è fatta espressa richiesta ai consulenti esterni di dichiarare l'assenza di circostanze che potrebbero determinare una situazione di incompatibilità e/o di conflitto di interessi (All. 5). Esistenza di un <i>format</i> di scrittura privata al fine di intraprendere con soggetti terzi dei rapporti di sponsorizzazione. I trasferimenti di danari o di altre utilità economiche vengono eseguiti tramite intermediari autorizzati, in modo che ne sia garantita la tracciabilità sulla base di idonea documentazione.
--	--

Pagamenti, spese ed incassi	La Polis ha adottato una procedura di <i>reporting</i> formalizzata che permetta una verifica ed un monitoraggio sull'esecuzione e conseguente conclusione dei contratti. La Società corrisponde al consulente esterno le somme, da quest'ultimo rendicontate nonché quelle risultanti dalla lettera di incarico (All. 6).
Spese di rappresentanza e benefit aziendali	La liquidazione delle spese viene effettuata in base al contenuto delle lettere di incarico e tramite un resoconto cartaceo. La società è in possesso di un bancomat e di una carta di credito, custodite dall'Amministratore unico

SEZIONE B

(Art. 24 bis d.lgs. 231/2001)

B. REATI INFORMATICI.

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall'art. 24-*bis* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione dei reati applicabili, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli *standard* di controllo previsti dalla Società che tutti i destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

B.1 I reati applicabili alla Società.

L'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione del

Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento intero" ha introdotto nel Decreto 231 l'art. 24-bis, relativo ai reati informatici ed al trattamento illecito dei dati.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti:

✱ **Falsità riguardanti un documento informatico (art. 491-bis c.p.)**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo, bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, comma 1, lett. p), D.lgs. 82/2005).

✱ **Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo.

L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema stesso.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

✱ **Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva nel caso in cui i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, policy Internet).

L'art. 615 *quater*, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

✱ **Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater* c.p.)**

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

✱ **Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies* c.p.)**

Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617*quater*.

✱ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.)**

Tale fattispecie di reato si realizza quando un soggetto "distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui". Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

✱ **Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.)**

Tale reato si realizza quando un soggetto commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico

o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

* **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.)**

Questo reato si realizza quando un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635 *bis* (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635 *bis*.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus informatico).

* **Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinqües* c.p.)**

Tale reato si realizza se il fatto di cui all'articolo 635*quater* è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

B.2 Attività sensibili.

In relazione ai reati previsti dall'art. 24 *bis* del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Accesso ai sistemi informatici aziendali o di terze parti, che contengono:

- dati di marketing;
 - informazioni riservate di enti pubblici;
 - informazioni bancarie;
 - dati di fatturazione o di credito;
 - dati relativi a pagamenti.
- Gestione della sicurezza dei sistemi informativi aziendali, con particolare riferimento a:
 - gestione dei server aziendali e delle applicazioni in uso presso la Società;
 - gestione della rete telematica;
 - manutenzione dei client assegnati al personale dipendente della Società;
 - gestione delle credenziali di autenticazione.
 - Gestione dei flussi telematici con Enti Pubblici che implicano l'accesso ai siti/piattaforme istituzionali (ad es. MEPA, Agenzia delle Entrate).

AREE A RISCHIO REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
Violazione dei sistemi informatici e accesso alle informazioni e ai documenti interni	Polis utilizza <i>password</i> complesse con credenziali complesse. Il sistema aggiorna e cambia le <i>password</i> con cadenza bimestrale. A tal fine, la Polis ha adottato una <i>policy password</i> aziendale (All. 7).
Accesso abusivo a sistemi interbancari	L'Amministratore unico è in possesso delle credenziali di accesso alla <i>home banking</i> ; è riconosciuta la facoltà di accesso al Procuratore speciale,

	come risultante dalla procura institoria.
--	--

SEZIONE C

(Art. 25 ter d.lgs.231/2001)

C. REATI SOCIETARI.

La presente sezione si applica alla tipologia di reato identificato dall'art. 25 ter del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabili, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati riuniti nell'articolo in epigrafe.

C.1 Reati applicabili alla Società.

L'art.3 del d.lgs. 61/2002, nell'ambito della riforma del diritto societario ha introdotto l'art. 25 ter che estende il regime di responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati societari.

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti:

*** False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e fatti di lieve entità (art. 2621 bis)**

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., l'amministratore, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, all'interno dei bilanci, delle relazioni o delle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge riguardanti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria

della Società, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

✱ **Impedito controllo (art. 2625 c.c.)**

Il reato si configura nell'ipotesi in cui l'amministratore impedisca od ostacoli, mediante occultamento di documenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali, procurando un danno ai soci.

✱ **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)**

La condotta tipica prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, la restituzione, anche mediante il compimento di operazioni simulate, dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Pertanto, tale fattispecie punisce una riduzione del capitale, con conseguente mancata ufficializzazione della riduzione del capitale reale tramite l'abbassamento del capitale nominale, il cui valore, pertanto, risulta superiore a quello del capitale reale.

✱ **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)**

Tale reato si concretizza qualora siano ripartiti utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero siano ripartite riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

✱ **Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 commi 1 e 2 c.c.)**

Il reato in questione si realizza nel caso in cui l'amministratore o gli alti soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, espongano fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; allo

stesso modo è punito l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte di fatti che avrebbero dovuto comunicare.

C.2 Attività sensibili.

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 ter del d.lgs.231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- gestione della contabilità generale, con particolare riferimento alle attività di: rilevazione, classificazione e controllo di tutti i fatti gestionali aventi riflessi amministrativi ed economici; corretta tenuta dei rapporti amministrativi con i terzi e relativi gestione contabili;
- raccolta, aggregazione e valutazione dei dati contabili necessari per la redazione della bozza di bilancio;
- tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- gestione dei rapporti e delle informazioni dirette alle Autorità amministrative indipendenti.

AREE A RISCHIO REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
Redazione del bilancio, delle relazioni o delle comunicazioni sociali previste dalla legge o comunque di qualsiasi documento nel quale si evidenzino elementi economici, patrimoniali e finanziari dell'impresa.	La redazione del bilancio è affidata al consulente esterno, Dottore Commercialista Della Vecchia con il quale è stato sottoscritto un apposito contratto di consulenza (All. 8) .
Trasmissione di notizie e informazioni dovute alle Autorità pubbliche di vigilanza.	Report periodici al vertice aziendale sullo stato dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza

--	--

SEZIONE D

(Art. 25 *septies* d.lgs. 231/2001)

D. REATI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall' art. 25 *septies* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

D.1 Reati applicabili alla Società

La L. 123/2007 prevede un'estensione della responsabilità amministrativa introducendo l'art. 25 *septies*, relativo ai "reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro".

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili sono i seguenti:

*** Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui, violando le norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, si cagioni per colpa la morte di una persona.

*** Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**

Il reato si configura nel caso in cui per colpa si cagionino ad una persona lesioni gravi o gravissime, a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Le lesioni si considerano gravi nel caso in cui: a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo (art. 583, comma 1, c.p.).

Le lesioni si considerano gravissime se dal fatto deriva: a) una malattia certamente o probabilmente insanabile; b) la perdita di un senso; c) la perdita di un arto o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella; d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso (art. 583, comma 2, c.p.).

Ai fini della integrazione dei suddetti reati, non è richiesto l'elemento soggettivo del dolo, ovvero la coscienza e la volontà di cagionare l'evento lesivo, ma la mera negligenza, impudenza o imperizia del soggetto agente, ovvero l'inosservanza da parte di quest'ultimo di leggi, regolamenti, ordini o discipline (art. 43 c.p.).

D.2 Attività sensibili

In relazione ai reati previsti dall'art. 25 *septies* del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società è stata individuata la seguente attività sensibile:

- espletamento e gestione degli adempimenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - Testo Unico sulla Sicurezza nei Luoghi di Lavoro e successive modifiche e integrazioni (D. Lgs. 106/09 Decreto correttivo).

D.3 Standard di controlli specifici

In merito ai controlli specifici adottati dalla società al fine di scongiurare il verificarsi dei reati di cui sopra si rimanda integralmente al D.V.R. (Documento di Valutazione del Rischio) adottato dalla società in sede di attuazione della normativa in tema di rischio reato connesso ai delitti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (**All. 9**).

Il citato documento indica chiaramente come il rischio di commissione di reati connessi all'attività lavorativa, svolta nelle sedi di Polis Consulting Srl, sia minimo. Tutte le attività che potevano presentare qualche rischio sono state destinatarie di misure specifiche ed efficaci volte all'annullamento o alla diminuzione considerevole di quest'ultimo.

Il predetto documento è stato, peraltro, aggiornato con l'addendum in merito alla "Relazione sulle misure preventive in atto per il contenimento della diffusione in ambiente di lavoro di contagi da Covid-19" (prima emissione in data 18.3.2020; revisione del 10.2.2021) (**All. 10**).

SEZIONE E

(Art. 25 *acties* d.lgs. 231/2001)

E. REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA NONCHÉ AUTORICICLAGGIO.

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall' art. 25 *octies* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione del reato applicabile, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi del reato sopra specificato.

Il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 relativo all'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione, ha introdotto nel Decreto 231 l'art.25-*octies* che estende l'ambito della responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati di riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.), ricettazione (art. 648 c.p.) e impiego

di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.). Inoltre, l'art. 3 della Legge n. 186/2014 ha introdotto il reato di autoriciclaggio all'art. 648-*ter*.1 c.p., prevedendo altresì il suo inserimento all'interno dell'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001.

E.1 Reati applicabili alla Società.

*** Ricettazione (art. 648 c.p.)**

Commette il reato di ricettazione chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, acquista, riceve od occulta, denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto al fine di procurare a sé o ad altri un profitto.

*** Riciclaggio (art. 648-*bis* c.p.)**

Fuori dei casi di concorso nel reato, commette il delitto di riciclaggio chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione delittuosa della loro provenienza.

*** Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)**

Tale norma dispone inoltre che, al di fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 (ricettazione) e 648-*bis* (riciclaggio), commette il delitto di impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita chiunque "impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto".

*** Autoriciclaggio (art. 648-*ter* 1 c.p.)**

Il reato consiste nel fatto di chi, avendo commesso direttamente o concorso con altri a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. In tal senso, non sarà punibile nell'ipotesi in cui i beni siano destinati alla mera utilizzazione o al godimento personale.

E.2 Attività sensibili.

In relazione ai reati previsti dall'art. 25-*octies* del D.lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- Attività di selezione del fornitore e stipula dei contratti di acquisto di beni.
- Gestione dei flussi finanziari (ciclo attivo e ciclo passivo), tesoreria e provvista finanziaria, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - autorizzazione e invio dei pagamenti;
 - inserimento/modifica delle coordinate bancarie del fornitore.
- Gestione della fiscalità aziendale, con particolare riferimento alle seguenti attività:
 - compilazione, tenuta e conservazione delle scritture contabili rilevanti ai fini fiscali e degli altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione;
 - predisposizione delle dichiarazioni fiscali;
 - liquidazione delle imposte.

AREE A RISCHIO REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
Pagamenti, spese ed incassi	La Società corrisponde al consulente esterno le somme, da quest'ultimo rendicontate nonchè quelle risultanti dalla lettera di incarico ; L'Amministratore unico è in possesso delle credenziali di accesso alla <i>home banking</i> ; è riconosciuta la facoltà di accesso al Procuratore speciale, come risultante dalla procura institoria. È stata, inoltre, adottata, una procedura di <i>reporting</i> formalizzata che permetta una verifica ed un monitoraggio sull'esecuzione e conseguente conclusione del contratto (all. 6) .

Benefit aziendali, spese di rappresentanza	La liquidazione delle spese di rappresentanza viene effettuata in base al contenuto delle lettere di incarico e tramite un resoconto cartaceo. La Società possiede un bancomat e una carta di credito, gestite esclusivamente dall'Amministratore Unico ed utilizzate per spese inerenti alla Società che dovranno essere preventivamente validate dall'Amministratore.
--	---

SEZIONE F

(Art. 25 quinquiesdecies d.lgs.231/2001)

F. REATI TRIBUTARI

La presente sezione si applica alle tipologie di reati identificati dall'art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto.

In particolare, dopo una descrizione dei reati applicabili, sono identificate le attività sensibili ed indicati gli standard di controllo previsti dalla Società che tutti i Destinatari del presente Modello devono adottare ed applicare al fine di prevenire il verificarsi dei reati sopra specificati.

Il 24 dicembre, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione 157/2019, è stato definitivamente approvato il D.L. 124/2019, il c.d. Decreto Fiscale intitolato "Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili".

I reati che sono stati considerati potenzialmente realizzabili dalla Società sono i seguenti.

F.1 I reati applicabili alla Società

✱ **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, comma 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)**

L'articolo in parola prevede una sanzione pecuniaria e una sanzione interdittiva per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi passivi fittizi (art. 2, comma 1 d.lgs. 74/2000). Pertanto, rispondono del delitto di dichiarazione fraudolenta di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000 tutti coloro che abbiano coscientemente e volontariamente contribuito alla formazione di una dichiarazione infedele.

Inoltre, al comma 2-bis è previsto che se tali elementi passivi fittizi hanno un valore inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

*** Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)**

Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 3 d.lgs. 74/2000 è necessario non solo che il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, che superino le soglie indicate dalla medesima disposizione, e che sussista la volontà specifica di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ma che ciò avvenga sulla base di una falsa rappresentazione delle scritture contabili e, infine, che vi sia l'utilizzo di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie ovvero sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

*** Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. 74/2000)⁶**

Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto viene punito chiunque indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi. Per tale fattispecie, collocandosi

⁶ Fattispecie di reato introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. c) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

in una posizione intermedia rispetto alle ipotesi previste agli artt. 2 e 3, viene inserita una clausola di riserva iniziale che, per l'appunto, esclude l'applicazione della norma sulla dichiarazione infedele nei casi in cui le condotte di maggiore gravità siano assorbite nella sfera applicativa dei reati di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.

✱ **Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. 74/2000)⁷**

Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto viene punito chiunque non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte. Non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.

✱ **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, comma 1 e 2-bis D.lgs. 74/2000)**

Tale fattispecie di reato sanziona colui che, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Pertanto, il soggetto attivo del reato può essere “chiunque” obbligato o meno alla tenuta delle scritture contabili, il quale emetta delle false fatture al fine di consentire a terzi un indebito e fraudolento abbassamento dell'imponibile fiscale, relativo alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

✱ **Occultamento o distruzione delle scritture contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)**

Tale disposizione è volta a punire chiunque occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione al fine di far evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire a terzi

⁷ Fattispecie di reato introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. c) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

l'evasione. Con tali condotte il soggetto attivo non renderà possibile la ricostruzione dei redditi o del volume di affari della società.

✱ **Indebita compensazione (art. 10 *quater* D.lgs. 74/2000)⁸**

Se il reato è commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto viene punito chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti.

✱ **Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)**

Commette il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Tali condotte, pertanto, ledono il principio costituzionale di cui all'art. 53 Cost. secondo cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

F.2 Attività sensibili

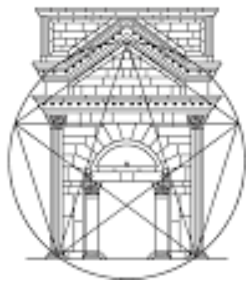
In relazione ai reati previsti dall'art. 25 *quinqüesdecies* del d.lgs. 231/2001 applicabili alla Società sono state individuate le seguenti attività sensibili:

- tenuta e custodia della documentazione obbligatoria e delle scritture contabili;
- emissione e contabilizzazione di fatture;
- gestione di acquisti di beni e servizi;
- gestione delle note spese;
- cessione e dismissione di *asset*;

⁸ Fattispecie di reato introdotta dall'art. 5 comma 1 lett. c) del d.lgs. 14 luglio 2020 n. 75, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale.

- calcolo dell'obbligazione tributaria e correlati adempimenti dichiarativi.

AREE A RISCHIO REATO	CONTROLLI PREVENTIVI
Calcolo delle imposte (IRES - IRAP); Calcolo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) Procedura di fatturazione	La Società si affida ad un consulente esterno il Dott. Della Vecchia Della procedura di fatturazione se ne occupa in prima persona l'Amministratore Unico; è Presente un sistema di fatturazione elettronico che garantisce trasparenza e tracciabilità. È, inoltre, presente un elenco aggiornato dei clienti e dei fornitori al fine di poter svolgere un <i>matching</i> tra questi ultimi e i flussi di fatturazione attiva e passiva (All. 11).



Polis Consulting

la sicurezza al centro del nostro lavoro

INDICE DOCUMENTI

MODELLO EX D.LGS. 231/2001

1. Codice Etico della Polis Consulting S.r.l.;
2. certificazione UNI ISO 9001 Polis Consulting S.r.l.;
3. protocollo aziendale per la partecipazione alle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori;
4. delega alla Dr.ssa Brini per l'accesso ai portali istituzionali di gara;
5. modello di lettera di conferimento di incarico specialistico;
6. procedura formalizzata interna di *reporting* e di liquidazione dei compensi;
7. *policy password* aziendale;
8. contratto tra la Polis Consulting e DV Consulting - Dott. Della Vecchia;
 - 8.1 *data processing agreement fra Polis Consulting e DV Consulting;*
 - 8.2 *processing ID fra Polis Consulting e DV Consulting (commercialista);*
 - 8.3 *processing ID fra Polis Consulting e DV Consulting (consulente del lavoro);*
9. documento di valutazione del rischio in tema di rischio reato connesso ai delitti di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
10. *addendum* al Documento di valutazione del rischio sulle misure preventive in atto per il contenimento della diffusione in ambiente di lavoro di contagi da COVID-19;
11. elenco clienti e fornitori qualificati.